

ALB



Città di Randazzo

ORDINANZA N. 71 DEL 02-08-2018

IL SINDACO

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che manifestano grande contrarietà alla presenza nelle vie del centro storico di cavalli e cavalieri causa di inconvenienti igienici e pericolo per la circolazione pedonale e veicolare;

RILEVATO che il centro storico risulta sempre più frequentato da turisti, oltre che da persone anziane e da famiglie, che possono essere disturbati dai cavalli e dalle loro deiezioni, se non anche talvolta messi in pericolo durante gli attraversamenti pedonali;

CONSIDERATO che i proprietari non provvedono alla pulizia delle strade dalle deiezioni dei loro cavalli, creando problemi di igiene e di decoro urbano;

ATTESO che diverse strade del centro storico della città hanno particolari caratteristiche costruttive costituite da un piano viabile in basolato lavico e in molti punti le stesse strade sono caratterizzate da marciapiedi molto ridotti in larghezza;

RITENUTE condivisibili le preoccupazioni manifestate ed opportuno intervenire al fine di prevenire incidenti, evitare danni a persone e cose, scongiurare la diffusione di malattie, garantire il decoro urbano e tutelare il benessere e la salute degli animali;

INDIVIDUATO quale rimedio efficace l'istituzione del divieto di transito ai cavalli e cavalieri lungo le vie più frequentate del centro storico di questo Comune;

RITENUTO che gli appassionati di animali da sella possono trovare nell'immediata periferia e nelle strade rurali l'ambiente ideale per la cultura del loro hobby, per il benessere dei loro animali e garantire loro ampia libertà di movimento e svago;

CHE le manifestazioni tradizionali e popolari, ove è prevista la presenza di animali, possono essere eseguite se preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;

RITENUTO opportuno pertanto disporre l'istituzione del divieto di transito ai cavalli e cavalieri ed in genere agli animali da sella e da soma lungo alcune vie del centro storico di questo Comune al fine di agevolare la fluidità del traffico veicolare e nel contempo tutelare l'incolumità dei cittadini e la pubblica sicurezza e consentire una migliore fruibilità e vivibilità dei luoghi, favorendo altresì il decoro urbano a beneficio dell'intera comunità;

SENTITI i pareri dell'Ufficio Tecnico C.le e dell'Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO il decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. nr. 267/2000;

VISTI gli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. nr. 320 del 08 Febbraio 1954;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Dicembre 1934, numero 1265;

VISTI gli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 Agosto 2008;

VISTI gli articoli 7 - 15 e 184 del Decreto Legislativo nr. 285 del 30 Aprile 1992 - Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.L. Reg. 29/10/1955, approvato con L.R. 15/03/1963, n. 16.

ORDINA

1. L'istituzione del divieto di transito e circolazione ai cavalli e in genere agli animali, da soma e da sella sia montati che condotti per la briglia e/o trainanti carrozzine, nelle seguenti vie e piazze:
 - Via Umberto tratto compreso tra la Via G. Bonaventura e P.zza S. Martino;
 - P.zza S. Martino;
 - Largo Ainzara.
 2. L'istituzione del divieto di transito ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, verrà resa nota sulle strade interessate dal divieto con la prevista segnaletica stradale e pubblicizzato sul sito web istituzionale del Comune.
 3. L'inottemperanza alle prescrizioni sarà sanzionata ai sensi delle norme del Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato.
 4. Il transito dei cavalli e in genere degli animali da sella e da soma nel centro abitato durante lo svolgimento di manifestazioni tradizionali, popolari e religiose può essere effettuato in deroga alla presente ordinanza, solo a seguito di rilascio di apposita autorizzazione dell'A.C. previa verifica delle condizioni di sicurezza da porre a carico degli organizzatori.
- **Viene revocata qualsiasi altra disposizione in contrasto con la presente.**
- **L'Ufficio Tecnico (VIII° S.O.) è incaricato della predisposizione e apposizione della relativa segnaletica verticale.**
- **Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 comma 1° del D.Leg.vo n. 285/92 e quanti altri spetta per legge, sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza da chiunque ne abbia l'obbligo.**

IL SINDACO
Francesco Sgroi

